

Direzione: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G01617 **del** 10/02/2026

Proposta n. 4732 **del** 06/02/2026

Oggetto:

AGGIORNAMENTO delimitazione area interessata da Xylella fastidiosa Tarquinia SP3-SP45. Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 e s.m.i. relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa.

Oggetto: AGGIORNAMENTO delimitazione area interessata da *Xylella fastidiosa* Tarquinia SP3-SP45. Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 e s.m.i. relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E
PESCA, FORESTE

SU PROPOSTA del dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale", e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2023, n. 853 con cui è stato conferito al Dott. Roberto Aleandri l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO l'atto di organizzazione n. G11479 del 10/09/2025 con il quale è stato definito l'attuale assetto organizzativo della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO l'atto di organizzazione n. G02305 del 25/02/2025 di conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario regionale alla Dott.ssa Alessandra Bianchi;

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive nn. 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive nn. 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2130 della Commissione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2507 della Commissione del 26 settembre 2024 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 per quanto riguarda l'elenco delle specie di piante non esentate dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante;

VISTO il regolamento (UE) 2024/3115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che modifica il regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda i programmi d'indagine pluriennali, le notifiche relative alla presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena, le deroghe temporanee ai divieti di importazione e alle prescrizioni particolari per l'importazione e la definizione di procedure per la loro concessione, le prescrizioni temporanee per l'importazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, la definizione di procedure per la redazione di un elenco delle piante ad alto rischio, il contenuto dei certificati fitosanitari, e l'uso dei passaporti delle piante e per quanto riguarda talune prescrizioni in materia di comunicazione per le aree delimitate e le indagini sugli organismi nocivi e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda determinate notifiche di non conformità;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 24 gennaio 2022 recante "Adozione del Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)";

VISTO il documento tecnico ufficiale n. 39 del 13/07/2023 del Servizio Fitosanitario Nazionale "Scheda tecnica per indagini sull'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*" e s.m.i.;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 422 del 14 giugno 2022 e n. 437 del 2 agosto 2023 e n. 1276 del 18 dicembre 2025 con le quali è stato approvato e successivamente aggiornato il Piano di azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) nel Lazio;

VISTE le determinazioni dirigenziali n. G16786 del 30/11/2022, n. G01628 del 09/02/2023, n. G04384 del 31/03/2023, n. G01361 del 5/2/2025, n. G08058 del 24/06/2025, e n. G16403 del 04/12/2025 con le quali, in attuazione del Regolamento (UE) di esecuzione n. 2020/1201, è stata approvata l'area delimitata per *Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex* "Focolaio Tarquinia SP3" nel territorio laziale, costituita da:

- una zona infetta di raggio almeno 50 m attorno a ciascuna pianta risultata infetta;

- una zona cuscinetto di almeno 2,5 km attorno alle zone infette quando la zona infetta è stabilita ai fini dell'adozione delle misure di cui agli articoli da 7 a 11 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00600 del 21/01/2026 concernente “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i. Integrazione della determinazione dirigenziale n. G16403 del 04/12/2025 recante “Aggiornamento delimitazione area interessata da *Xylella fastidiosa*. Focolaio Tarquinia SP3 - Imposizione di misure fitosanitarie per l'eradicazione dell'organismo nocivo”;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G16787 del 30/11/2022 concernente “Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 e s.m.i. relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*. Istituzione Area Delimitata Focolaio Tarquinia SP45 - Imposizione di misure fitosanitarie per l'eradicazione dell'organismo nocivo”;

PRESO ATTO CHE:

- l'Università degli Studi della Tuscia, dipartimento DAFNE, ha trasmesso i seguenti rapporti di prova dai quali risulta la positività a *Xylella fastidiosa* di ulteriori 4 campioni di materiale vegetale prelevati nell'ambito delle indagini annuali svolte nell'area delimitata definita dalla determinazione dirigenziale n. G16786 del 30/11/2022 come da ultimo modificata con determinazioni n. G16403 del 04/12/2025 e n. G00600 del 21/01/2026:

CODICE CAMPIONE	SPECIE	COORDINATE GEOGRAFICHE		PROT. RAPPORTO DI PROVA
		LATITUDINE N	LONGITUDINE E	
TA838	<i>Prunus dulcis</i>	42,236860	11,766343	54407 del 20/01/2026
TA875	<i>Prunus dulcis</i>	42,238561	11,795861	54407 del 20/01/2026
TA901	<i>Prunus dulcis</i>	42,259529	11,728774	54407 del 20/01/2026
TA917	<i>Rhamnus alaternus</i>	42,268925	11,727123	54407 del 20/01/2026

- Il CREA-DC ha confermato con i seguenti rapporti di prova la positività dei campioni sopra citati a *Xylella fastidiosa* ssp. *multiplex*, genotipo ST87:

CODICE CAMPIONE	SPECIE	PROT. RICHIESTA CONFERMA	PROT. RAPPORTO DI PROVA
TA838	<i>Prunus dulcis</i>	774 del 08/01/2026	4303 del 23/01/2026
TA875	<i>Prunus dulcis</i>	774 del 08/01/2026	4303 del 23/01/2026
TA901	<i>Prunus dulcis</i>	4994 del 27/01/2026	5019 del 27/01/2026
TA917	<i>Rhamnus alaternus</i>	4994 del 27/01/2026	5019 del 27/01/2026

CONSIDERATO il grave pericolo derivante dalla diffusione di *Xylella fastidiosa* nel territorio regionale, nazionale e dell'Unione Europea;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i. dispone che, qualora la presenza di *Xylella fastidiosa* sia ufficialmente confermata, ai fini dell'adozione delle misure di eradicazione, è necessario istituire sul territorio un'area delimitata costituita da:

- a) zona infetta di raggio 50 m intorno a ciascuna pianta risultata positiva all'organismo nocivo;
- b) zona cuscinetto di almeno 2,5 km di raggio intorno a ciascuna zona infetta;

CONSIDERATO che a seguito degli ultimi ritrovamenti l'area delimitata per *Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex* denominata "Focolaio Tarquinia SP3", si sovrappone territorialmente alla area delimitata denominata "Tarquinia SP45" istituita con determinazione dirigenziale n. G16787 del 30/11/2022;

CONSIDERATO, pertanto, che le suddette aree delimitate "Tarquinia SP45" e "Focolaio Tarquinia SP3" confluiscono in una unica nuova area delimitata denominata "Tarquinia SP3-SP45" e che, conseguentemente, le misure fitosanitarie, gli obblighi, i divieti e le prescrizioni già previsti per le predette aree devono intendersi confermati e applicati nell'ambito della nuova delimitazione territoriale aggiornata;

VISTA la delimitazione denominata "Tarquinia SP3-SP45" relativa a *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*, rappresentata nella mappa allegata alla presente determinazione (allegato 1), parte integrante e sostanziale della stessa, costituita da:

- a) n. 18 zone infette ciascuna definita da un'area di raggio di 50 m attorno ad ogni pianta risultata positiva, così distinte:
 - n. 1 zona infetta istituita con la determinazione n. G16786 del 30/11/2022,
 - n. 1 zona infetta istituita con la determinazione n. G16787 del 30/11/2022,
 - n. 7 zone infette istituite con le determinazioni n. G01628 del 09/02/2023 e n. G04384 del 31/03/2023,
 - n. 2 zone infette istituite con le determinazioni n. G01361 del 5/2/2025 e n. G08058 del 24/06/2025,
 - n. 3 zone infette istituite con la determinazione n. G16403 del 04/12/2025;
 - n. 4 zone infette riferite ai nuovi ritrovamenti positivi sopracitati identificati dai codici campioni TA838, TA875, TA901, TA917;
- b) una zona cuscinetto circostante le 18 zone infette di cui alla lettera a), avente un'area di raggio di 2,5 km attorno a ciascuna zona infetta;

CONSIDERATO che il regolamento (UE) 2020/1201 e s.m.i., tra l'altro, dispone:

- nella zona infetta, la rimozione delle piante con le modalità indicate all'articolo 7 e la loro distruzione con le modalità indicate all'articolo 9;
- all'articolo 8 che, nella area delimitata, lo Stato membro interessato applichi adeguate misure contro i vettori dell'organismo nocivo specificato;

CONSIDERATO che il D.lgs. 19/2021 prevede:

- all'articolo 33, comma 1, che "...le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate... disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica...";
- all'articolo 33, comma 2, che "Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 21 bis della L. 241/1990 la comunicazione dei provvedimenti ...omissis...è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale";

TENUTO CONTO che:

- il presente provvedimento ha carattere cautelare ed urgente e quindi deve essere considerato di immediata efficacia ai sensi della legge n. 241/1990;
- per l'elevato numero dei destinatari e l'urgenza di attuare le misure fitosanitarie obbligatorie nelle aree delimitate, si ritiene che la comunicazione personale del presente provvedimento non sia possibile e sussistano, pertanto, gli elementi per attivare le forme di comunicazione previste dall'articolo 21-bis della legge n. 241/90;

RITENUTO necessario, al fine di eradicare l'organismo nocivo, prevenirne la diffusione nel territorio dell'Unione Europea e attuare le misure fitosanitarie previste dal regolamento (UE) 2020/1201 e s.m.i. e dal D.lgs. 19/2021, art. 6, lettera o):

1. approvare l'aggiornamento della delimitazione territoriale per *Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex* riguardante il Comune di Tarquinia (area delimitata Tarquinia SP3-SP45), così come rappresentata nella mappa allegata alla presente determinazione (allegato 1), parte integrante e sostanziale della stessa, all'interno della quale trovano applicazione le misure fitosanitarie previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i.;
2. approvare i dati identificativi, la georeferenziazione e le particelle catastali delle nuove aree infette riportati nell'allegato 2 alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;
3. disporre l'applicazione, nelle aree infette, individuate nel raggio di 50 metri dalle piante risultate infette da *Xylella fastidiosa*, delle misure fitosanitarie di eradicazione previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i. come dettagliatamente descritte nell'allegato 3 alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale, tenuto conto delle specie vegetali sensibili a *Xylella fastidiosa* riportate nell'elenco allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. di disporre l'applicazione, nell'area cuscinetto dell'area delimitata, di ampiezza pari a 2,5 km, delle misure fitosanitarie di prevenzione della diffusione dell'organismo nocivo, come descritte nell'allegato 5 alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fino alla revoca della delimitazione stessa;
5. di notificare le prescrizioni di cui agli allegati 3 e 5 ai proprietari e ai conduttori dei terreni ricadenti nell'area delimitata e nelle zone infette, mediante pubblicazione della presente determinazione sull'Albo pretorio del Comune di Tarquinia;

ATTESO che:

- ricorrono le condizioni di cui al D.lgs. 33/2013;
- le forme di pubblicità idonee siano la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio, sul sito istituzionale della Regione Lazio, settore agricoltura, sul Geoportale della Regione Lazio e sull'albo pretorio del Comune di Tarquinia;

DETERMINA

per quanto in premessa, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i. e del D.lgs. n.19/2021, al fine di eradicare l'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex* e prevenirne la diffusione nel territorio dell'Unione Europea,

- di approvare l'aggiornamento della delimitazione territoriale per *Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex* riguardante il Comune di Tarquinia (area delimitata Tarquinia SP3-SP45), così come rappresentata nella mappa allegata alla presente determinazione (allegato 1), parte integrante e sostanziale della stessa, all'interno della quale trovano applicazione le misure fitosanitarie previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i.;
- di approvare i dati identificativi, la georeferenziazione e le particelle catastali delle nuove aree infette riportati nell'allegato 2 alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;
- di disporre l'applicazione, nelle aree infette, individuate nel raggio di 50 metri dalle piante risultate infette da *Xylella fastidiosa*, delle misure fitosanitarie di eradicazione previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i., come dettagliatamente descritte

nell'allegato 3 alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale, tenuto conto delle specie vegetali sensibili a *Xylella fastidiosa* riportate nell'elenco allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di disporre l'applicazione, nell'area cuscinetto dell'area delimitata, di ampiezza pari a 2,5 km, delle misure fitosanitarie di prevenzione della diffusione dell'organismo nocivo, come descritte nell'allegato 5 alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fino alla revoca della delimitazione stessa;
- di notificare le prescrizioni di cui agli allegati 3 e 5 ai proprietari e ai conduttori dei terreni ricadenti nell'area delimitata e nelle zone infette, mediante pubblicazione della presente determinazione sull'Albo pretorio del Comune di Tarquinia.

La rappresentazione dell'area delimitata e delle aree infette e il relativo dettaglio catastale sono consultabili sul Geoportale della Regione Lazio.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare le prescrizioni fitosanitarie, gli obblighi ed i divieti disposti in attuazione del presente provvedimento; ogni inadempienza è punibile ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

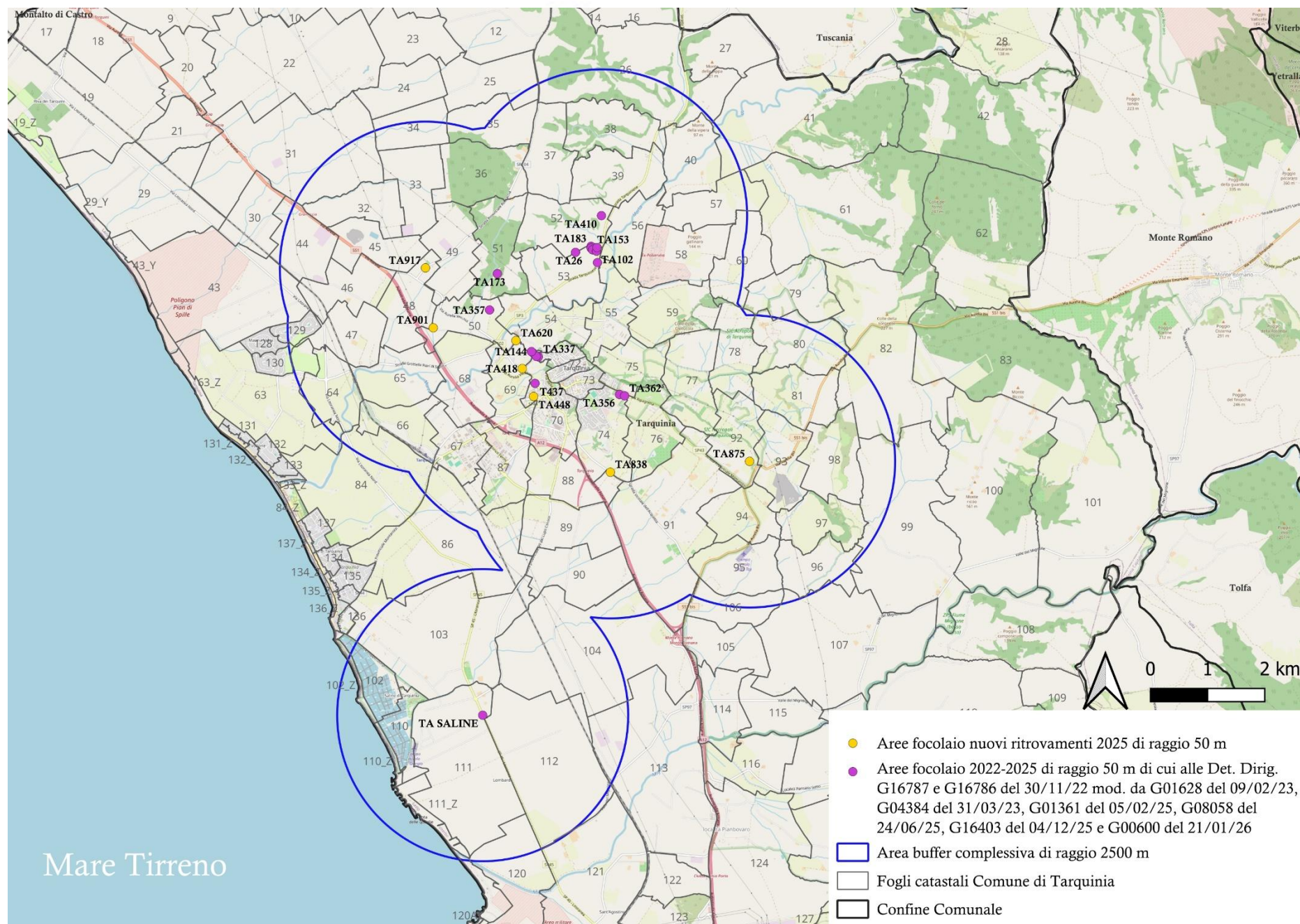
Ricorrono le condizioni di cui al D.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio, sul sito istituzionale della Regione Lazio, settore agricoltura, sul Geoportale della Regione Lazio e sull'albo pretorio del Comune di Tarquinia.

Il Direttore Regionale

Dr. Roberto Aleandri

Allegato 1 - Aggiornamento delimitazione *Xylella fastidiosa* - focolaio di Tarquinia SP3-SP45 - riferimenti catastali



ALLEGATO 2 - Piante infette: dati identificativi, georeferenziazione e particelle catastali di riferimento

Codice campione	Specie	Coordinate geografiche		Comune	Foglio	Particella	Tipologia dato
		Latitudine	Longitudine				
TA 838	<i>Prunus dulcis</i>	42,236860	11,766343	Tarquinia	74	1230	Pianta infetta (campione positivo)
				Tarquinia	74	1578	Particelle ricadenti nel raggio di 50 m
				Tarquinia	74	1579	Particelle ricadenti nel raggio di 50 m
				Tarquinia	74	1581	Particelle ricadenti nel raggio di 50 m
				Tarquinia	74	1582	Particelle ricadenti nel raggio di 50 m
				Tarquinia	74	1584	Particelle ricadenti nel raggio di 50 m
				Tarquinia	74	1232	Particelle ricadenti nel raggio di 50 m
				Tarquinia	88	28	Particelle ricadenti nel raggio di 50 m
				Tarquinia	88	251	Particelle ricadenti nel raggio di 50 m
TA 875	<i>Prunus dulcis</i>	42,238561	11,795861	Tarquinia	92	216	Pianta infetta (campione positivo)
				Tarquinia	92	71	Particelle ricadenti nel raggio di 50 m
				Tarquinia	92	74	Particelle ricadenti nel raggio di 50 m
				Tarquinia	92	86	Particelle ricadenti nel raggio di 50 m
				Tarquinia	92	100	Particelle ricadenti nel raggio di 50 m
TA 901	<i>Prunus dulcis</i>	42,259529	11,728774	Tarquinia	50	398	Pianta infetta (campione positivo)
				Tarquinia	50	399	Particelle ricadenti nel raggio di 50 m
				Tarquinia	50	400	Particelle ricadenti nel raggio di 50 m
				Tarquinia	50	Strada088	Particelle ricadenti nel raggio di 50 m
				Tarquinia	48	174	Particelle ricadenti nel raggio di 50 m
TA 917	<i>Rhamnus alaternus</i>	42,268925	11,727123	Tarquinia	48	140	Pianta infetta (campione positivo)
				Tarquinia	48	141	Particelle ricadenti nel raggio di 50 m
				Tarquinia	48	12	Particelle ricadenti nel raggio di 50 m
				Tarquinia	48	16	Particelle ricadenti nel raggio di 50 m
				Tarquinia	48	Strada081	Particelle ricadenti nel raggio di 50 m

ALLEGATO 3 - Obblighi e divieti nell'AREA INFETTA

PERIODO DI ATTUAZIONE	MISURE FITOSANITARIE OBBLIGATORIE
Immediatamente e comunque non oltre il 15/03/26	Sui terreni posseduti/condotti ricadenti entro 50 metri dalla pianta infetta (area infetta) riportati nell'allegato 3: la rimozione - delle piante risultate infette, di cui all'allegato 3; - delle piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da <i>Xylella fastidiosa</i>; - delle piante appartenenti alle specie <i>Prunus dulcis</i>, <i>Spartium junceum</i>, <i>Acacia dealbata</i>, <i>Salvia rosmarinus</i>, <i>Polygala myrtifolia</i>, <i>Lavandula dentata</i> e <i>Rhamnus alaternus</i>, indipendentemente dal loro stato fitosanitario; - delle piante specificate, diverse da quelle di cui ai punti precedenti, che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare. L'elenco delle piante specificate, sensibili a <i>Xylella fastidiosa</i> sottospecie <i>multiplex</i>, sono riportati in allegato al presente atto prescrittivo (allegato 4). Le piante devono essere estirpate con l'intero apparato radicale e devono essere triturate o bruciate in loco o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona infetta oppure, a condizione che tali piante o parti di piante siano coperte da una rete di protezione contro i vettori, il più vicino possibile a tale luogo. Alternativamente, in base al rischio e alle condizioni locali il Servizio Fitosanitario Regionale può: - Consentire la distruzione tagliando il tronco con rami e fogliame e lasciando l'apparato radicale. In tal caso l'apparato radicale deve essere devitalizzato, con un adeguato trattamento fitosanitario che eviti la formazione di nuovi germogli; - Limitare la distruzione attraverso triturazione o bruciatura in loco unicamente dei rami e del fogliame, purché il legno sia sottoposto a trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori di <i>Xylella fastidiosa</i> quando la distruzione delle piante avviene durante la stagione di volo dei vettori. Prima delle operazioni di rimozione delle piante, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i., devono essere effettuati trattamenti fitosanitari efficaci contro le popolazioni del vettore di <i>Xylella fastidiosa</i> presenti sulla copertura vegetale del suolo durante la stagione di volo dei vettori. Tali pratiche agronomiche comprendono lavorazioni superficiali del terreno come arature, fresature, erpicature e trinciature delle piante erbacee su cui le forme giovanili completano il ciclo vitale. Le operazioni sopraindicate devono essere attuate sotto il controllo del personale del Servizio Fitosanitario Regionale e, pertanto, la data dell'intervento deve essere anticipatamente comunicata al Servizio Fitosanitario Regionale.

Ogni anno dal 1° marzo al 30 aprile fino alla revoca della delimitazione	<u>Su tutti i terreni agricoli coltivati posseduti/condotti ricadenti nell'area delimitata (area infetta e area cuscinetto):</u> adozione di idonee pratiche agronomiche per il controllo meccanico degli stadi giovanili dei vettori per limitare la diffusione dell'organismo nocivo. Le suddette pratiche agronomiche comprendono lavorazioni superficiali del terreno come arature, fresature, erpicature e trinciature delle piante erbacee su cui le forme giovanili completano il ciclo vitale. Nelle aree in cui è difficile o impossibile l'accesso con mezzi meccanici, ad esempio declivi, bordi strada/banchine/rotatorie, si può intervenire con mezzi fisici (piro diserbo o vapore) e, solo in casi d'impossibilità d'intervento con i mezzi citati, con appropriati trattamenti diserbanti privilegiando prodotti a basso impatto ambientale. Le operazioni sopraindicate devono essere riportate sul quaderno di campagna per permettere il controllo da parte del personale del Servizio Fitosanitario Regionale.
Ogni anno dal 1° maggio al 31 ottobre fino alla revoca della delimitazione	<u>Su tutti i terreni agricoli posseduti/condotti ricadenti nell'area delimitata (area infetta e area cuscinetto):</u> effettuazione di 2 interventi fitosanitari contro la forma adulta del vettore, con prodotti registrati sulla coltura contro cicaline, avendo cura di rispettare quanto prescritto in etichetta. Le operazioni sopraindicate devono essere riportate sul quaderno di campagna per permettere il controllo da parte del personale del Servizio Fitosanitario Regionale.
Fino alla revoca della delimitazione	<u>Sui terreni posseduti/condotti ricadenti entro 50 metri dalle piante infette (area infetta):</u> rimozione e distruzione di eventuali ricacci delle piante ospiti di <i>Xylella fastidiosa</i> subsp. <i>multiplex</i> che dovessero comparire successivamente alle operazioni di distruzione. Su tutti i terreni posseduti/condotti ricadenti nell'area delimitata: - divieto di impianto in zona infetta di piante sensibili a <i>Xylella fastidiosa</i> subsp. <i>multiplex</i> fatte salve le autorizzazioni di cui all'art.18 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i.. - Divieto di spostamento delle piante sensibili a <i>Xylella fastidiosa</i> subsp. <i>multiplex</i> e dei loro residui di potatura all'esterno dei terreni ricadenti nella zona delimitata. - Consentire l'accesso al personale ispettivo incaricato dal Servizio Fitosanitario Regionale ai siti ove si trovano le piante specificate, ai sensi del D.lgs. n. 19/2021, art. 6, comma 3, lettera e), al fine di permettere lo svolgimento delle attività di sorveglianza indicate all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i.. L'elenco delle piante specificate, sensibili a <i>Xylella fastidiosa</i> subsp. <i>multiplex</i> è riportato in allegato al presente atto (allegato 4).

ALLEGATO 4

Piante specificate sensibili a *Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex*

Acacia Mill.

Acer L.

Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov.

Albizia julibrissin Durazz.

Alnus rhombifolia Nutt.

Amaranthus retroflexus L.

Ambrosia L.

Ampelopsis arborea (L.) Koehne

Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.

Ampelopsis cordata Michx.

Anthyllis barba-jovis L.

Anthyllis hermanniae L.

Arbutus unedo L.

Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip.

Artemisia L.

Asparagus acutifolius L.

Athyrium filix-femina (L.) Roth

Baccharis L.

Berberis thunbergii DC.

Brassica L.

Calicotome spinosa (L.) Link

Calicotome villosa (Poir.) Link

Callicarpa americana L.

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

Calluna vulgaris (L.) Hull

Calocephalus brownii (Cass.) F.Muell.

Carya Nutt.

Castanea sativa Mill.

Catharanthus roseus (L.) G.Don

Celtis occidentalis L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Cercis siliquastrum L.

Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene

Chenopodium album L.

Chionanthus L.

x Chitalpa tashkentensis T. S. Elias & Wisura

Cistus L.

Citrus L.

Clematis cirrhosa L.

Clematis vitalba L.

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

Coffea L.

Conium maculatum L.
Convolvulus cneorum L.
Coprosma repens A.Rich.
Cornus sanguinea L.
Coronilla L.
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.
Cyperus eragrostis Lam.
Cytisus Desf.
Digitaria Haller
Dimorphotheca ecklonis (DC.) Norl.
Dimorphotheca fruticosa (L.) Norl.
Diospyros kaki L.f.
Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey
Dittrichia viscosa (L.) Greuter
Dodonaea viscosa (L.) Jacq.
Echium plantagineum L.
Elaeagnus angustifolia L.
Elaeagnus x submacrophylla Servett.
Encelia farinosa A.Gray ex Torr.
Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.
Erica cinerea L.
Erigeron L.
Eriosephalus africanus L.
Erodium moschatum (L.) L'Hérit.
Erysimum L.
Euphorbia chamaesyce L.
Euphorbia terracina L.
Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord.
Euryops pectinatus (L.) Cass.
Fagus crenata Blume
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.
Ficus carica L.
Frangula alnus Mill.
Fraxinus L.
Gazania rigens (L.) Gaertn.
Genista L.
Ginkgo biloba L.
Gleditsia triacanthos L.
Grevillea juniperina Br.
Grevillea rosmarinifolia A. Cunn.
Hebe Comm. ex Juss.
Helianthus L.
Helichrysum Mill.
Heliotropium europaeum L.
Hemerocallis L.

Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.

Hibiscus L.

Humulus scandens (Lour.) Merr.

Hypericum androsaemum L.

Hypericum perforatum L.

Ilex aquifolium L.

Ilex vomitoria Sol. ex Aiton

IVA annua L.

Jacaranda mimosifolia D. Don

Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden

Juglans L.

Juniperus ashei J. Buchholz

Koelreuteria bipinnata Franch.

Lagerstroemia L.

Laurus nobilis L.

Lavandula L.

Lavatera cretica L.

Ligustrum lucidum W.T.Aiton.

Liquidambar styraciflua L.

Lonicera implexa Soland.

Lonicera japonica Thunb.

Lonicera periclymenum L.

Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner

Lupinus villosus Willd.

Magnolia grandiflora L.

Magnolia x soulangeana Soul.-Bod.

Mallotus paniculatus (Lam.) Müll.Arg.

Medicago arborea L.

Medicago sativa L.

Mentha suaveolens Ehrh.

Metrosideros Banks ex Gaertn.

Mimosa L.

Modiola caroliniana (L.) G. Don

Morus L.

Myoporum insulare R.Br.

Myoporum laetum G. Forst.

Myrtus communis L.

Nandina domestica Murray

Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.

Nerium oleander L.

Olea L.

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

Paspalum dilatatum Poir.

Pelargonium L'Hér. ex Aiton

Perovskia abrotanoides Kar.

Persea americana Mill.

Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Phillyrea angustifolia L.
Phillyrea latifolia L.
Phlomis fruticosa L.
Phlomis italica L.
Phoenix reclinata Jacquin
Phoenix roebelenii O'Brien
Pinus taeda L.
Pistacia vera L.
Plantago lanceolata L.
Platanus L.
Pluchea odorata (L.) Cass.
Polygala grandiflora Wight
Polygala myrtifolia L.
Prunus L.
Psidium L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Pyracantha coccinea M. Roem.
Pyrus L.
Quercus L.
Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.
Retama monosperma (L.) Boiss.
Rhamnus alaternus L.
Rhus L.
Robinia pseudoacacia L.
Rosa L.
Rubus L.
Ruta chalepensis L.
Ruta graveolens L.
Salvia apiana Jeps.
Salvia mellifera Greene
Salvia officinalis L.
Salvia rosmarinus Spenn.
Sambucus L.
Santolina chamaecyparissus L.
Santolina magonica (O.Bolòs, Molin. & P.Monts.) Romo
Sapindus saponaria L.
Sassafras L. ex Nees
Scabiosa atropurpurea var. maritima L.
Senecio inaequidens DC.
Setaria magna Griseb.
Solidago fistulosa Mill.
Solidago virgaurea L.
Sorghum halepense (L.) Pers.
Spartium L.
Stewartia pseudocamellia Maxim.



DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE
AREA Servizio Fitosanitario Regionale

Strelitzia reginae Aiton
Streptocarpus Lindl.
Symphyotrichum divaricatum (Nutt.) G.L.Nesom
Syringa vulgaris L.
Teucrium capitatum L.
Thymus vulgaris L.
Trifolium repens L.
Ulex L.
Ulmus L.
Vaccinium L.
Viburnum tinus L.
Vinca L.
Vitex agnus-castus L.
Vitis L.
Westringia fruticosa (Willd.) Druce
Westringia glabra R.Br.
Xanthium strumarium L.

Copia

Allegato 5 - OBBLIGHI E DIVIETI NELL'AREA CUSCINETTO

- 1) **NEL PERIODO MARZO-APRILE DI OGNI ANNO**, obbligo di effettuare interventi nelle aree agricole contro le forme giovanili degli insetti vettori di *Xylella fastidiosa*, consistenti nell'eliminazione delle erbe spontanee su cui vivono, attraverso le lavorazioni superficiali del terreno. Le lavorazioni comprendono arature, fresature, erpicature o trinciatura delle erbe. Il controllo delle erbe infestanti tramite la trinciatura risulta meno efficace nella riduzione della popolazione della sputacchina rispetto alla lavorazione del terreno, in quanto l'insetto è in grado di completare il suo ciclo biologico riparandosi alla base delle piante. Laddove risulti difficile o impossibile l'accesso con mezzi meccanici, si può intervenire con altri mezzi fisici o chimici. Le lavorazioni del terreno e la trinciatura non vanno effettuati nei campi con colture erbacee in atto.
- 2) **NEL PERIODO TRA MAGGIO E OTTOBRE DI OGNI ANNO**, obbligo nelle aree agricole di effettuare trattamenti insetticidi contro gli adulti degli insetti vettori, che essendo alati, migrano dalle piante erbacee ai giovani germogli delle piante arboree o arbustive, con prodotti insetticidi autorizzati sulla coltura e sugli insetti vettori di *Xylella fastidiosa*. Le operazioni sopraindicate devono essere riportate sul quaderno di campagna. Le aziende in regime di difesa integrata, i cui terreni ricadono in zone in cui si renda necessaria l'esecuzione dei trattamenti chimici di cui al presente punto, impossibilitate ad effettuare gli interventi di cui al punto 1, possono avvalersi di deroghe territoriali come previsto al capitolo 1 "Deroghe" delle "Norme Tecniche di Difesa Integrata e controllo delle Erbe Infestanti".
- 3) Divieto di spostamento delle piante specificate sotto elencate da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, fatto salvo quanto previsto dal capo VII - SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL'INTERNO DELL'UNIONE – del regolamento (UE) 2020/1201.
- 4) Divieto di spostamento all'esterno della zona delimitata dei residui di potatura delle piante specificate sottoelencate, ai sensi del D.M. 24 gennaio 2022.
- 5) Obbligo di consentire l'accesso ai luoghi ove sono presenti piante specificate al personale ispettivo incaricato dal Servizio Fitosanitario Regionale, ai sensi del D.lgs. n. 19/2021, art. 22, al fine di permettere lo svolgimento delle attività di sorveglianza e controllo indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i.
- 6) Obbligo per chiunque ne venga a conoscenza di dare immediata comunicazione, anche con modalità di tipo telematico, al Servizio fitosanitario regionale del Lazio ovvero al competente Comando dell'Arma dei Carabinieri o alla Polizia locale, ai fini del tempestivo inoltro al predetto Servizio, della presenza sospetta di *Xylella fastidiosa* nonché di qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente, comunque prima di divulgare l'informazione o pubblicarla.

La consultazione del dettaglio delle particelle catastali ricadenti nell'area delimitata sarà resa disponibile sul Geoportale Regione Lazio.

Tutti gli oneri per l'effettuazione delle operazioni di controllo degli insetti vettori sono a carico del proprietario/conducente del terreno.